

n. 6203/2013 l.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione feriale

composta dai Signori

Dot. Maurizio Gianfrida
Dot. Rita Rigoni
Dot. Anna Maria Marra

Presidente
Giudice
Giudice relatore

sciogliendo la riserva assunta in udienza collegiale sul reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c. proposto da:

A
contro
B in liquidazione
C
D s.r.l.

osserva quanto segue.

L'eccezione di tardività del reclamo è infondata.

Il termine per la proposizione del ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c. decorre -per il caso in cui il convenuto non si sia costituito in prime cure e l'ordinanza cautelare non sia stata pronunciata in udienza- dalla notifica della detta ordinanza a cura del ricorrente vittorioso.

La formulazione dell'art. 669 *terdecies*, co. 1, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 35/2005, convertito con modificazioni nella l. n. 80/2005 ("Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione in udienza ovvero dalla

giurista

comunicazione o dalla notificazione se anteriore"), individuata in maniera tassativa gli eventi a cui è ricollegata la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo (lettura in udienza dell'ordinanza che pronuncia sull'istanza cautelare, comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, notificazione della stessa ove anteriore alla comunicazione).

La norma non distingue, con riguardo alla posizione del convenuto, l'ipotesi in cui questi si sia costituito e l'ipotesi in cui sia rimasto estraneo al procedimento.

Nessun rilievo può, peraltro, attribuirsi alla conoscenza del provvedimento cautelare adottato che ciascuna parte abbia *altunde* conseguito.

Ne deriva che al reclamo proposto dal convenuto, il quale non abbia partecipato al giudizio di prime cure, se l'ordinanza cautelare depositata a seguito di scioglimento di riserva non gli sia stata comunicata dalla cancelleria (ove si ritenga dovuta la comunicazione anche al convenuto predetto, come sostenuto da parte della dottrina) ovvero notificata dalla controparte, non può applicarsi il termine perentorio previsto dalla norma riportata.

Per il detto convenuto rimane, pertanto, aperto il termine per la proposizione del reclamo sino a quando non si verifichi un evento tra quelli previsti dall'art. 669 *terdecies*, co. 1, c.p.c. per la sua decorrenza.

Si discute se sia applicabile il termine previsto dall'articolo 327 c.p.c. al fine di favorire la stabilità del provvedimento adottato, ma la questione non viene in rilievo nel presente procedimento posto che il reclamo risulta proposto anteriormente alla decorrenza di detto termine.

Conclusivamente, nel caso di specie, non avendo il **A** ricevuto né la comunicazione né la notifica dell'ordinanza impugnata, il reclamo dal medesimo proposto va giudicato ammissibile.

Passando all'esame delle ragioni di reclamo, deve ravvisarsi la irrilevanza del compimento della notificazione del ricorso introduttivo oltre il termine assegnato dal giudice di prime cure.

Premesso che, entro tale termine (20 maggio 2013), i ricorrenti hanno avviato il procedimento notificatorio, la circostanza che esso si sia perfezionato in data 27 maggio 2013, *i.e.* a soli due giorni della udienza fissata per la trattazione del ricorso, avrebbe al più legittimato il **A** a costituirsi in tale udienza ed a

manca

richiedere la concessione di un termine a difesa più congruo.

Alla censura, in ogni caso, non può assegnarsi alcun rilievo alla luce del disposto dell'art. 669 *terdecies* co. 4, c.p.c. secondo cui "Non è consentita la rimessione al primo giudice", disposizione che, per la netta formulazione, assume portata generale, non circoscrivibile alle ipotesi in cui siano fatti valere circostanze e motivi sopravvenuti ovvero vengano prodotti nuovi di documenti (disciplinate dalla restante parte del comma).

Con riguardo al merito, va premesso che -nell'ambito di giudizio ordinario ex art. 2395 c.c., disciplinante l'azione risarcitoria individuale esperibile dal socio o dal terzo che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi degli amministratori- nelle more della prima udienza, con ordinanza del 2 luglio 2013, il giudice di prime cure autorizzava *C* e *D* s.r.l. a procedere al sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti, anche presso terzi, di *A* sino alla concorrenza rispettivamente di Euro 260.000,00 e di Euro 158.000,00 per capitale, interessi e spese, importi determinati tenendo conto dei conferimenti effettuati da *B* s.r.l., società estinta della quale il *C* si era affermato "assuntore dei crediti", e da *D* s.r.l. (fasasi per incorporazione in *D* s.r.l.), nella veste di socie di *E* s.r.l., società dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 54/2010, in pregiudizio della quale il *A* -ultimo legale rappresentante- aveva posto in essere atti di distrazione che ne avevano determinato la condanna in primo grado, da parte del medesimo Tribunale con sentenza dell'11 ottobre 2012, ad anni uno e mesi sei di reclusione.

Tanto puntualizzato, con riguardo alla questione della legittimazione di *B* s.r.l. ad agire ex art. 2395 c.c. ed ex art. 671 c.p.c., contestata dal *A* in sede di reclamo trattandosi di società estinta, si rileva che il provvedimento impugnato non risulta adottato nei confronti di tale società.

Al proposito è sufficiente segnalare che già il giudice di prime cure ha provocato l'accertamento dell'avvenuta estinzione di *B* s.r.l. a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data 7 gennaio 2013 (si vedano l'ordinanza in data del 19 giugno 2013 e la visura camerale acquisita) e che, per l'effetto, non sia stata considerata la domanda cautelare dalla medesima

giudice

proposta.

Con riguardo al fondamento della pretesa risarcitoria fatta valere da

D s.r.l. ex art. 2395 c.c., si rileva che, sulla base della produzione documentale in atti, costituita dalla produzione effettuata con l'atto di citazione e da quella effettuata in sede di reclamo, e tenuto conto delle circostanze e delle argomentazioni esposte dal A, va ravvisato il difetto di *inimis boni iuris*.

In particolare, non è provato che le condotte distrattive delle quali il A è stato ritenuto responsabile in sede penale abbiano provocato un danno diretto ai soci di E s.r.l.

I versamenti di denaro eseguiti da B s.r.l. e da D s.r.l., comprovati dai doc. 6 e 7 attorei, alla luce della delibera, datata 6 novembre 2009 dell'assemblea di E s.r.l., di ricostituzione del capitale sociale, acquisite nel corso del presente procedimento (attestante conferimenti in conto capitale, parzialmente eseguiti in pari data), vanno qualificati in termini di conferimenti concretamente utilizzati per la ricostituzione del capitale (a differenza di quanto desumibile dalla sola documentazione prodotta in prime cure sub 6 e 7, attestante anche versamenti "in futuro aumento capitale sociale", a fronte dei quali poteva configurarsi un debito della società nei confronti dei soci).

Ne consegue che quale effetto della dispersione di tali conferimenti, in tesi utroque provocata dagli atti distrattivi imputati al A, è configurabile un danno al patrimonio della società ma non anche e "direttamente" ai singoli soci, come richiede la norma.

Il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta, infatti, alla società e non al socio come tale, il quale ha in materia un interesse in cui lesione non concreta il danno diretto necessario per l'esperimento dell'azione individuale nei confronti dell'amministratore (*ex plurimis* Cass. 22 marzo 2012 n. 4548, Cass. 23 marzo 2010 n. 6870, Cass. 7 settembre 1993 n. 9385).

La responsabilità risarcitoria dell'amministratore verso i soci o i terzi, prevista dall'art. 2395 c.c., esige espressamente che costoro facciano valere, quale conseguenza del fatto illecito commesso dall'amministratore, un danno diretto che non costituisca il mero riflesso rispetto a quello eventualmente patito dalla società. Nel caso di specie, il danno prospettato dagli attori appare un riflesso del danno

giudice

provocato alla società dagli atti di distrazione, i quali non hanno colpito beni personali dei soci né crediti da essi personalmente vantati nei confronti della società (in tal caso, peraltro, l'azione esperibile sarebbe stata l'azione prevista dall'art. 2394 c.v., disciplinante la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali).

Le considerazioni che precedono, le quali rendono superfluo l'esame delle restanti questioni sollevate dalla parti, conducono all'annullamento dell'ordinanza impugnata in accoglimento del reclamo

Spese al definitivo.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata; spese al definitivo;

si conamochi.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 settembre 2013.

Il Giudice estensore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente

(dott. Maurizio Gianfrida)

